


2008



Labor

Periodico di informazione riservata in materia di pratica e diritto del lavoro a cura di

Skill Law Firm

La parziale detassazione degli straordinari, delle ore supplementari e dei premi di produzione.

Con l'approvazione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 sono state introdotte misure urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Il provvedimento, introduce in via sperimentale, nel periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008, la possibilità di beneficiare di una parziale detassazione (imposta sostitutiva al 10%) per specifiche componenti di reddito, entro il limite di 3.000 Euro lordi, legate all'incremento della produttività (straordinari legati all'andamento economico dell'impresa). Di seguito gli elementi fondamentali della norma.

Campo e criteri di applicazione

- Le disposizioni agevolative, si applicano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia, presso datori di lavoro appartenenti al settore privato.

- Possono beneficiare della disposizione i soggetti che nel corso del periodo di imposta 2007 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 Euro lordi, salvo espressa rinuncia scritta.

- Per consentire al datore di lavoro di applicare l'agevolazione il dipendente dovrà compilare e consegnare allo studio una dichiarazione in forma scritta su fac simile allegato alla presente circolare.

Le somme agevolate

Sono agevolate le seguenti somme erogate dall'azienda al lavoratore:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, effettuate nel periodo interessato e nei limiti di legge (8 ore la settimana); devono ritenersi agevolate anche le prestazioni straordinarie retribuite con il sistema della forfetizzazione che prevede la verifica di congruità periodica con le ore effettivamente prestate.

Per aver diritto all'agevolazione è necessario dimostrare un'effettiva prestazione straordinaria svolta dal lavoratore ai sensi del decreto n. 66/2003.

b) nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale

stipulati prima della entrata in vigore del provvedimento (vale a dire fino al 28.5.2008).

c) gli emolumenti relativi a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa; queste somme non è necessario che siano contenute in un accordo collettivo aziendale di secondo livello ma possono essere previste anche in modo unilaterale dal datore di lavoro. Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica.

Misura del beneficio

L'importo massimo su cui applicare l'agevolazione è pari a 3.000 Euro lordi relativamente al semestre indicato. L'eventuale superamento determina l'applicazione del regime fiscale ordinario solo sulla parte eccedente. L'agevolazione fiscale consiste quindi nel determinare un nuovo imponibile, entro il limite massimo di 3.000 Euro lordi sul quale applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, del 10% (aliquota "secca").

L'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta, beneficia anche di un vantaggio indiretto derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo prodotto.

All'imposta sostitutiva del 10 per cento si applicano, in quanto compatibili, le norme ordinarie previste per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso. E' ammesso, dunque, che essa possa essere oggetto di compensazione sia "interna" sia "esterna" in base alle ordinarie modalità applicate dal sostituto di imposta in materia di Irpef ed addizionali regionali e comunali.

Aspetti contributivi

Gli importi interessati all'imposta sostitutiva del 10% continueranno invece a concorrere integralmente nella base imponibile contributiva.

Prestazioni assistenziali

Il provvedimento precisa che resta in ogni caso fermo il computo dei redditi in questione per tutte le altre prestazioni (il caso più comune sono gli assegni per il nucleo familiare), salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito dichiarato nel corso del 2007.

L'importo agevolato non si computa, dunque, nel calcolo della quota Ise e Isee, ma se due coniugi beneficiano entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo Isee solo nei limiti di 3.000 Euro complessivi.

Erogazioni liberali

Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008 prevede la soppressione dell'articolo 51, comma 2, lettera b) del Tuir. Vale a dire che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti fino ad Euro 258,23 (franchigia), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli pagati a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive legge n. 172/1992, concorreranno a formare reddito imponibile a partire dal 29 maggio 2008 anche se l'azienda ha deliberato la concessione del beneficio prima dell'entrata in vigore del provvedimento e provvede all'erogazione dopo tale data. L'abrogazione deve intendersi a titolo definitivo e non sperimentale.

Abolita la procedura sulle dimissioni volontarie

Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 all' art. 39, comma 10, lettera I, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 è abolito l'obbligo per i lavoratori di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie.

Pertanto per la presentazione delle dimissioni volontarie non sarà più necessario adempiere alla procedura informatica introdotta dal decreto n. 42 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 febbraio 2008, in cui si prevedeva che a partire dal 5 marzo i lavoratori dovevano inviare le dimissioni on-line al Ministero del lavoro e poi comunicarle al datore di lavoro attraverso la consegna dello specifico modulo informatico predisposto.

Si ritorna quindi alla "tradizionale" procedura di consegna al datore di lavoro della lettera di dimissioni volontarie del lavoratore.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo a contattare:

Erika Rota e.rota@skillaw.com

Cassano d'Adda:

Telefono 0363-360254

Facsimile 0363-65099

Inzago:

Telefono 02-95314285

Facsimile 02-95311263

Spettabile Ditta

Milano, _____

DICHIARAZIONE

Con la presente io sottoscritto/a _____

Nato a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n. _____

Vostro dipendente dal _____

Dichiaro che nell' anno 2007 il mio reddito è stato :

Inferiore ad Euro 30.000

Superiore ad Euro 30.000

(cancellare l'ipotesi che non ricorre.)

Il rilascio della presente è dovuta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata del 10% sulla tassazione degli importi dovuti a lavoro straordinario, lavoro supplementare (vale per i part-time) secondo quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008

In fede